

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 394 def.  
Bruxelles, 20.09.1994

94/0208 (CNS)

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative al riconoscimento dell'equivalenza tra le misure sanitarie e di polizia sanitaria applicate dai paesi terzi alle carni fresche e ai prodotti a base di carne e quelle applicate alla produzione comunitaria, nonché alle condizioni per l'importazione nella Comunità, e che modifica la direttiva 72/462/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

-----  
  
(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

La normativa comunitaria concernente le condizioni per l'importazione di prodotti animali in provenienza da paesi terzi prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle norme sanitarie e di polizia sanitaria di un paese terzo per merci diverse dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne.

La presente proposta introduce la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie e di polizia sanitaria dei paesi terzi anche per le carni fresche e i prodotti a base di carne, completando in tal modo la normativa comunitaria in materia. Vengono altresì proposte disposizioni intese a stabilire le condizioni d'importazione in caso di riconoscimento dell'equivalenza.

Inoltre, la presente proposta consente alla Comunità di adempiere gli impegni contratti a livello internazionale, in particolare nei confronti degli Stati Uniti d'America, le cui norme relative alle carni fresche sono già state riconosciute fondamentalmente equivalenti.

L'adozione della presente proposta renderà necessario modificare la direttiva 72/462/CEE del Consiglio onde chiarire la situazione. Le vigenti disposizioni di detta direttiva verranno mantenute nei riguardi della maggioranza della sessantina di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche.

La presente proposta non incide sul bilancio della Comunità.

Proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce norme relative al riconoscimento dell'equivalenza tra le misure sanitarie e di polizia sanitaria applicate dai paesi terzi alle carni fresche e ai prodotti a base di carne e quelle applicate alla produzione comunitaria, nonché alle condizioni per l'importazione nella Comunità, e che modifica la direttiva 72/462/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

---

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che è necessario stabilire criteri che consentano alla Comunità di riconoscere che le misure sanitarie e di polizia sanitaria applicate da un paese terzo alla produzione di carni fresche o di prodotti a base di carne offrono garanzie di protezione per la salute pubblica equivalenti a quelle prescritte dalla normativa comunitaria;

considerando che, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, occorre valutare gli effetti delle misure sanitarie e di polizia sanitaria applicate dai paesi terzi, ponderare le garanzie che questi offrono circa l'efficacia delle misure di controllo e tener conto di altri fattori pertinenti;

considerando che è necessario adottare disposizioni relative alla certificazione, alla gestione degli elenchi di stabilimenti e ad altri aspetti pertinenti; che tali disposizioni vanno applicate ogniqualvolta sia stata riconosciuta l'equivalenza del sistema sanitario di un paese terzo per i prodotti animali;

---

(1) GU n. L

(2) GU n. L

(3) GU n. L

considerando che la Commissione deve essere incaricata di valutare e di riconoscere le misure sanitarie applicate dai paesi terzi alla produzione di carni fresche e di prodotti a base di carne e di adottare le disposizioni necessarie in materia di certificazione, gestione degli elenchi di stabilimenti e altri aspetti pertinenti secondo la procedura del comitato veterinario permanente;

considerando che le suddette disposizioni devono consentire alla Comunità di onorare i propri impegni internazionali, in particolare quelli sanciti dalla decisione 93/158/CEE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della direttiva 72/462/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che, per chiarire la situazione con riguardo alla portata dei vari regimi applicati all'importazione di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi, occorre tener conto del regime istituito dalla presente decisione in riferimento alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione si applica alle importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne, definiti all'articolo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, in provenienza da paesi terzi le cui misure sanitarie e di polizia sanitaria offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte per l'immissione sul mercato della Comunità.

---

(4) GU n. L 68 del 19. 3.1993, pag. 1

(5) GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28

(6) GU n. L 173 del 27. 6.1992, pag. 13

## Articolo 2

### Riconoscimento dell'equivalenza

1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, può riconoscere che le misure sanitarie e di polizia sanitaria applicate da un paese terzo o parte di un paese terzo alla produzione di carni fresche e/o di prodotti a base di carne offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte per l'immissione sul mercato della Comunità qualora il paese terzo in questione dimostri oggettivamente che le proprie misure offrono garanzie analoghe.
2. L'equivalenza può essere riconosciuta esclusivamente per i paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti negli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE.
3. La Commissione valuta le misure sanitarie e di polizia sanitaria applicate dai paesi terzi tenendo particolarmente conto dei seguenti elementi:
  - a) l'esperienza del paese terzo in questione quanto al commercio di carni fresche e/o di prodotti a base di carne e i risultati dei controlli effettuati all'importazione;
  - b) i risultati delle ispezioni condotte dalla Comunità nel paese terzo;
  - c) le garanzie offerte dal paese terzo circa l'applicazione di misure equivalenti a quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio e negli articoli 14, 15, 16 e 20 della direttiva 72/462/CEE;
  - d) la struttura e le attribuzioni dei servizi veterinari del paese terzo;
  - e) il quadro sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e della fauna selvatica nel paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali e alla situazione igienico-ambientale, che potrebbero mettere in pericolo la salute pubblica o quella degli animali nella Comunità;
  - f) la regolarità e la rapidità delle informazioni comunicate dal paese terzo in merito all'esistenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare quelle citate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie;

- g) le norme del paese terzo in materia di prevenzione e lotta contro le malattie degli animali;
  - h) l'organizzazione e l'attuazione di misure profilattiche e di lotta contro le malattie infettive e contagiose;
  - i) la legislazione del paese terzo relativa all'uso di determinate sostanze, in particolare le disposizioni che vietano o autorizzano tali sostanze, ne disciplinano la commercializzazione, la distribuzione e la somministrazione, nonché le norme sull'ispezione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

### Articolo 3

#### Condizioni per l'importazione

1. Quando la Commissione riconosce le misure sanitarie e di polizia sanitaria di un paese terzo o di un gruppo di paesi terzi conformemente all'articolo 2, essa stabilisce nello stesso tempo e secondo la stessa procedura le condizioni per l'importazione di carni fresche e/o di prodotti a base di carne.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
  - a) le caratteristiche e il contenuto del(i) certificato(i) sanitario(i) che deve (devono) scortare i prodotti;
  - b) istruzioni concernenti la compilazione e la modifica dell'elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità;
  - c) particolari requisiti sanitari o di polizia sanitaria cui sono subordinate le importazioni nella Comunità.
3. Se necessario, possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 8, condizioni specifiche per l'importazione di prodotti destinati ad usi particolari.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

#### Articolo 4

Vengono effettuate ispezioni da parte di ispettori della Commissione e degli Stati membri per verificare se le garanzie offerte dal paese terzo circa le condizioni di produzione e d'immissione sul mercato possano considerarsi equivalenti a quelle applicate nella Comunità.

La Commissione, su proposta degli Stati membri, nomina gli esperti nazionali incaricati delle suddette ispezioni.

Le ispezioni vengono condotte per conto della Comunità, la quale si fa carico dei relativi oneri finanziari.

#### Articolo 5

Si applicano i principi e le norme contenuti nella direttiva 90/675/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>, con particolare riguardo all'organizzazione e alla supervisione delle ispezioni effettuate dagli Stati membri e alle misure di salvaguardia da porre in atto.

#### Articolo 6

La direttiva 72/462/CEE del Consiglio è modificata come segue:

E' aggiunto il seguente articolo 32 ter:

"Articolo 32 ter

La presente direttiva non si applica alle importazioni di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni a norma degli articoli 2 e 3 della decisione ../.../CE del Consiglio<sup>(1)</sup>.

---

(1) GU n. L ..."

---

(7) GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92.

#### Articolo 7

La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente (in appresso denominato il comitato) istituito dalla decisione 68/361/CEE(8).

#### Articolo 8

Quando viene fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni seguenti.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto della misura proposta. Il comitato emette un parere in merito entro un limite di tempo che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione trattata, eventualmente ricorrendo al voto.

Il parere del comitato viene verbalizzato; ciascuno Stato membro ha inoltre il diritto di far mettere a verbale il proprio parere.

La Commissione tiene debito conto del parere del comitato. Essa informa il comitato del seguito riservato al suo parere.

#### Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio  
il Presidente

---

(8) GU n. L 255 del 18.10.1968, pag. 23



ISSN 0254-1505

COM(94) 394 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**11 03**

---

N. di catalogo : CB-CO-94-414-IT-C

ISBN 92-77-80632-X

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo